

## **FOGLIO INFORMATIVO**

**ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari**

### **SCONTO PRO-SOLUTO DI CREDITI CON VOLTURA DI POLIZZA SACE**

**- Clienti al dettaglio e non consumatori -**

#### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it). E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### **CHE COS'E' LO SCONTO PRO-SOLUTO DI CREDITI CON VOLTURA DI POLIZZA SACE**

Con questo strumento le aziende che esportano beni semi-strumentali e strumentali (impianti, macchinari ecc.) hanno la possibilità di farsi scontare pro-soluto i crediti derivanti dalla loro vendita con pagamento pluriennale, volturando alla Banca la copertura assicurativa Sace.

E' importante sottolineare che i crediti oggetto di tale sconto pro-soluto, non devono essere assistiti da garanzia bancaria quale fidejussione, avallo ecc.

Con lo sconto pro-soluto, l'esportatore cede alla banca il rischio di mancato incasso. L'eliminazione della richiesta all'importatore di una garanzia bancaria comporta per l'acquirente straniero una considerevole riduzione degli oneri (finanziari e di affidamento) che potrebbero ostacolare la conclusione del contratto.

Per usufruire di questa opportunità, Sace mette a disposizione delle aziende esportatrici una polizza assicurativa, denominata Polizza Credito Fornitore che copre il rischio Paese e il rischio della controparte commerciale (corporate).

Il credito - che non è garantito da banca estera - è assistito da assicurazione SACE, per il rischio politico e commerciale. Questo strumento assicurativo consente di incrementare la competitività delle imprese esportatrici italiane.

I presupposti necessari per ottenere lo sconto pro-soluto dei crediti con voltura di polizza SACE sono i seguenti:

- I crediti devono derivare dalla vendita di beni semi-strumentali e strumentali di origine italiana. Le merci di provenienza UE sono ammesse alla copertura assicurativa per un importo non superiore al 40% per i contratti di importo inferiore a 7,5 milioni di Euro;
- Per i beni strumentali e con regolamento pari o superiore a 24 mesi deve essere sempre previsto un pagamento anticipato non inferiore al 15% del valore del contratto. La parte differita, non superiore all'85% del valore del contratto, deve essere rappresentata da promissory notes (pagherò cambiari internazionali) o bills of exchange (cambiali tratte internazionali).
- le promissory notes devono essere firmate per emissione dall'importatore (senza avallo di alcuna banca) mentre le bills of exchange devono essere firmate per accettazione dallo stesso (senza avallo di alcuna banca). Le dilazioni devono essere massimo di 60 mesi dalla data di spedizione del bene, con periodicità delle cambiali massimo semestrale. L'importo delle promissory notes o delle bills of exchange deve essere comprensivo di capitale più interessi di dilazione. Il tasso minimo da applicare alla dilazione è il CIRR (tasso stabilito mensilmente in

ambito OCSE). E' possibile applicare tassi superiori al CIRR ma la parte eccedente è esclusa dalla copertura assicurativa.

- per gli altri tipi di beni non è previsto un pagamento anticipato e può essere concessa una dilazione inferiore ai 24 mesi in conformità ai principi e norme sanciti dall'Union de Berne.
- deve essere prevista l'accettazione del bene da parte dell'acquirente (es. verbale di collaudo o accettazione).

Non appena la società esportatrice entra in possesso della Polizza Assicurativa emessa da Sace e delle promissory notes o bills of exchange, può chiedere a Sace l'emissione dell'appendice di 'voltura' a favore della banca scontante.

Ad avvenuta emissione dell'appendice di voltura, l'esportatore può cedere pro-soluto alla banca il credito (rappresentato dalle promissory notes o bills of exchange) e disporre del netto ricavo senza fare ricorso ai propri affidamenti, limitatamente alla quota del credito coperto da Assicurazione Sace. Normalmente la banca effettua lo sconto degli effetti (promissory notes o bills of exchange):

- pro-soluto per la quota di effetti coperta da SACE
- pro-solvendo per la parte, eventualmente, scoperta.

L'esportatore (colui che cede gli effetti):

- ottiene immediatamente il regolamento in contanti (netto ricavo),
- migliora l'indice di liquidità,
- incrementa la propria capacità di indebitamento,
- a sconto avvenuto elimina, per le valute diverse dall'Euro, il rischio di cambio,
- può considerare la fornitura, per la parte oggetto di sconto pro-soluto, completamente incassata e cancellarla dai propri crediti da incassare.

### Principali rischi (generici e specifici)

Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio di oscillazione del cambio in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

Permane un potenziale rischio commerciale sulla quota scontata pro-solvendo nel caso in cui l'effetto scontato non venisse onorato alla scadenza.

Inoltre, sulle somme eventualmente pagate in ritardo da parte del debitore sono applicabili interessi di mora a carico del Cliente.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### Tasso di sconto

- Effetti (promissory notes/bills of exchange) in Euro  
matching Euribor relativo alla scadenza delle promissory notes/bills of exchange accolte allo sconto  
+ spread determinato in base alla tipologia/rischio dell'operazione
- Effetti (promissory notes/bills of exchange) in divisa  
matching Libor relativo alla scadenza delle promissory notes/bills of exchange accolte allo sconto  
+ spread determinato in base alla tipologia/rischio dell'operazione

### Commissioni

▪ Commissioni d'impegno (commitment fee)	determinato in base alla tipologia/rischio dell'operazione	
▪ Commissioni di sconto e gestione	determinato in base alla tipologia/rischio dell'operazione	minimo 500,00 €
▪ comm.per operazioni con negoziazione - permillare		2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni con negoziazione - imp. minimo		3,50 €
▪ comm.per operazioni senza negoziazione - permillare		2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni senza negoziazione - imp. minimo		3,50 €
▪ comm.per operazioni in eur su c/c in eur - permillare		2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni in eur su c/c in eur - imp. minimo		3,50 €
▪ comm. per incasso effetti e assegni - permillare		2,000000 ‰
▪ comm. per incasso effetti e assegni - minimo		20,00 €
▪ comm. per incasso effetti e assegni - massimo		250,00 €

#### Spese comunicazione relative alla gestione di ogni operazione

▪ Spese istruttoria pratica	200,00 €
▪ Spese comunicazione (applicate per singolo invio di swift, fax, lettere, etc)	10,00 €

#### Valute

▪ Valuta di accredito in conto corrente del netto ricavo	
operazioni in Euro	data dell'operazione di sconto 2 giorni Forex + 2 gg lavorativi da data esecuzione
operazioni in divisa	da concordare caso per caso in funzione della tipologia/rischio dell'operazione
▪ Giorni banca	minimo 2 giorni massimo 15 giorni

### RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Banco BPM S.p.A.

Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione “Contattaci” – “Reclami” del sito internet:

[www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

[reclami@pec.bancobpm.it](mailto:reclami@pec.bancobpm.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché il

**predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.**

Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore"**

**presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice**

**territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o**

all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento.

## LEGENDA

<b>Avallo</b>	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo dell'oggetto per il quale è stata data.
<b>Bill of exchange</b>	Cambiale tratta internazionale, equiparabile alla 'tratta' utilizzata sul mercato domestico. Contiene l'ordine di pagare, spiccato dall'esportatore /beneficiario sull'importatore/debitore, una data cifra ad una scadenza prestabilita. E' prevista l'accettazione del debitore.
<b>Cessione di credito</b>	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
<b>Cessione pro-soluto</b>	Il cedente cede alla banca il credito trasferendo alla banca i rischi connessi ivi incluso il rischio di mancato incasso alla scadenza del credito oggetto di sconto pro-soluto. In pratica nel momento in cui la banca dà corso allo sconto pro-soluto del proprio impegno di pagamento oppure dell'impegno di pagamento della banca estera emittente o della terza banca italiana/estera confermante, il cedente è completamente liberato da qualsiasi rischio/problema connesso all'eventuale mancato o ritardato pagamento alla scadenza da parte della banca emittente o della terza banca italiana/estera confermante. In definitiva il pagamento avviene in via liberatoria e quindi senza possibilità di successiva rivalsa.
<b>Cessione pro-solvendo</b>	Il cedente garantisce il pagamento del credito ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto ha eseguito il pagamento.
<b>Commissioni di intervento</b>	Commissioni applicate per l'elaborazione delle operazioni di pertinenza estero di qualsiasi natura.
<b>Matching Euribor</b>	Media dei tassi euribor relativi ai periodi di scadenza degli effetti.
<b>Matching Libor</b>	media dei tassi libor relativi ai periodi di scadenza degli effetti.
<b>Promissory note</b>	Pagherò cambiario internazionale, equiparabile al 'pagherò' utilizzato sul mercato domestico. E' l'importatore/debitore stesso che la emette impegnandosi a pagare, ad una scadenza prestabilita, una somma all'esportatore/beneficiario.
<b>Sace</b>	E' la società di assicurazione del business italiano nel mondo che assume in assicurazione, riassicurazione e garanzia i rischi politici e commerciali cui sono esposte le imprese italiane nell'attività di esportazione o d'investimento all'estero.
<b>Tasso di sconto</b>	E' il tasso applicato all'operazione di sconto.

